

N. 01842/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 00924/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 924 del 2009, proposto da:

Dani Rosetta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Bianchi e Luigi Sirtori, con domicilio eletto presso i medesimi in Milano, via Settembrini, 35;

**contro**

Parco Regionale della Valle del Lambro, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Brambilla, con domicilio eletto presso lo stesso in Milano, via Soperga, 14/A;

**nei confronti di**

Comune di Briosco, non costituito in giudizio;

**per l'annullamento**

della comunicazione del 20.1.2009 relativamente alla pratica Comune di Briosco n. 43/04 con la quale il Direttore del Parco Regionale della Valle del Lambro esprimeva parere negativo “*alla richiesta di condono edilizio n. 43/04 del Comune di Briosco a nome Sig.ra Rosetta Dani*”, nonché

di ogni provvedimento presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Parco Regionale della Valle del Lambro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2013 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

L'esponente è proprietaria di un immobile nel Comune di Briosco, collocato nel perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro (d'ora innanzi, per brevità, anche solo semplicemente "Parco").

In data 10.12.2004, la signora Dani presentava domanda di condono edilizio ai sensi della legge 326/2003, con riguardo alla realizzazione abusiva di una struttura di ricovero per attrezzi agricoli.

Il Consorzio Parco Regionale della Valle del Lambro, con nota del 20.1.2009 prot. 342, esprimeva parere negativo in merito alla citata domanda di condono.

Contro il parere negativo del Parco era proposto il presente ricorso, per i motivi che possono così essere sintetizzati:

- 1) violazione degli articoli 3 e 6 della legge 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria;
- 2) violazione dell'art. 10 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Valle del Lambro ed eccesso di potere per difetto di istruttoria in relazione alla qualificazione dell'opera;

3) violazione dell'art. 32 del DL 30.9.2003 n. 269, convertito, con modificazioni, in Legge 24.11.2003, n. 326 e difetto di istruttoria;

4) violazione del principio di proporzionalità.

Si costituiva in giudizio il Consorzio del Parco Regionale della Valle del Lambro, concludendo per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 27.6.2013, la causa era trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1.1 Nel primo motivo, si denuncia il presunto difetto di motivazione e di istruttoria in cui sarebbe incorso il Parco nel rilascio del proprio parere, contrario all'accoglimento dell'istanza di condono presentata dall'esponente al Comune di Briosco.

Il mezzo è infondato, per le ragioni che seguono.

Nel provvedimento impugnato (cfr. doc. 1 della ricorrente e doc. 2 del resistente), viene dato atto che il manufatto abusivo (ricovero per attrezzi agricoli), è stato realizzato nell'ambito del Parco ed in particolare del "Sistema delle aree fluviali e lacustri" di cui all'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco stesso (cfr. per il testo di tale articolo, il doc. 4 della ricorrente).

All'interno del citato "Sistema", il Parco persegue l'obiettivo della salvaguardia del bacino idrico compreso nel proprio perimetro, per garantirne il valore paesistico ed ambientale (cfr. il già citato doc. 4, art. 10, comma 1°, delle NTA).

Nell'atto impugnato, il Parco rammenta che la normativa regionale sul condono edilizio non consente di <<sanare nuove costruzioni (cfr. art. 27 legge regionale n° 12/2005) all'interno delle aree protette>> (cfr. ancora il doc. 1 della ricorrente o doc. 2 del resistente).

In effetti, l'art. 2, commi 3° e 4°, della legge della Regione Lombardia

delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco (cfr. doc. 4 della ricorrente), in quanto l'articolo in questione consente di realizzare edifici destinati all'attività agricola.

La censura è priva di pregio, in quanto l'art. 10 citato riguarda l'attività edilizia lecita, debitamente assentita da parte della competente Amministrazione, ma non può giustificare la sanatoria di interventi abusivi nel frattempo realizzati; senza contare che, ai sensi del secondo comma del menzionato art. 10, l'edificazione per l'attività agricola è subordinata ad una serie di restrittive condizioni (come, ad esempio, la distanza minima dai corsi d'acqua), la cui esistenza non è minimamente dimostrata nel caso di specie.

In ogni modo e fermo restando quanto sopra esposto, la disciplina delle NTA non potrebbe mai derogare al ricordato divieto di sanatoria nelle aree a parco di cui alla citata legge regionale 31/2004.

1.3 Con il terzo motivo viene denunciata la presunta violazione dell'art. 32 del decreto legge 269/2003, convertito con legge 326/2003, in quanto la normativa statale – a detta dell'esponente – non sarebbe di ostacolo al condono per opere come quella di cui è causa.

Anche tale mezzo è infondato, visto che il comma 3° del citato art. 32 rinvia alla normativa regionale per l'individuazione delle condizioni, limiti e modalità di rilascio del titolo in sanatoria.

Nella Regione Lombardia, la legge regionale 31/2004 ha posto forti limitazioni al condono nelle aree a parco (limitato alle opere di straordinaria manutenzione), per cui nessuna violazione di legge, come prospettata in ricorso, risulta configurabile.

1.4 Nel quarto ed ultimo motivo l'esponente lamenta la violazione, da parte dell'Amministrazione resistente, del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa.

Anche l'ultimo mezzo è infondato, visto che, per effetto della più volte citata legge regionale 31/2004, il diniego di condono nelle aree a parco costituisce il risultato di un'attività amministrativa vincolata in capo alla Pubblica Amministrazione, per cui non è configurabile alcuna lesione del principio di proporzionalità, atteso che a fronte dell'abuso riscontrato non poteva che essere negato il condono richiesto.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore della parte costituita in giudizio, mentre non occorre provvedere nei confronti del Comune di Briosco, non costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento a favore del Parco Regionale della Valle del Lambro delle spese di causa, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA).

Nulla sulle spese per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)